

La prospettiva della Giunta circa la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione ed attuazione del diritto comunitario

*Elena Bastianin**

Sommario

1. I rapporti Giunta-Assemblea legislativa. – 2. Le novità più rilevanti della nuova legge: la sessione comunitaria e la legge comunitaria regionale. – 3. La fase ascendente. – 4. Il nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa. – 5. I Gruppi di lavoro interdisciplinari. – 6. Il metodo sperimentale di analisi del Programma legislativo creato dal gruppo di lavoro Giunta-Assemblea. – 6.1. Gli adempimenti richiesti ai referenti dei settori.

1. I rapporti Giunta-Assemblea legislativa

Nel testo della recentissima legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (recante “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale”), i rapporti tra la Giunta e l’Assemblea legislativa sono particolarmente curati ed improntati a principi di forte collaborazione (che derivano anche dalle positive prassi già in essere fra le strutture amministrative di Giunta ed Assemblea, quali ad esempio i gruppi di lavoro di cui si dirà *infra*). Vengono innanzitutto chiarite le modalità con cui la Giunta, in via preventiva e successiva, cura l’informazione all’Assemblea ⁽¹⁾; viene sancito il principio del raccordo tra

(*) Funzionario del Servizio Affari legislativi e qualità dei processi normativi, Direzione Affari istituzionali e legislativi della Regione Emilia-Romagna.

(1) L'articolo 4 della l.r. n. 16/2008 dà attuazione all'articolo 12 dello Statuto, chiarendo le modalità con cui la Giunta, in via preventiva e successiva, cura l'in-

le strutture organizzative ⁽²⁾, con un ruolo di coordinamento orizzontale della partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, da assegnare alle strutture che si occupano di processo legislativo, in considerazione dell'esigenza di comunicazione e di scambio con analoghe strutture, sia nei rapporti tra Giunta e Assemblea che con i livelli regionale, nazionale (Governo e Parlamento) ed europeo. Viene fatto anche riferimento a modalità concordate tra Giunta e Assemblea per agevolare reciprocamente l'accesso alle banche dati istituzionali ⁽³⁾ relative alla fase ascendente e discendente del diritto Ue, rese disponibili alle Regioni ma non accessibili direttamente per entrambe, sia Giunta che Assemblea.

I principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà, nonché il perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione vengono individuati quali principi generali che regolano la partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale della Regione ⁽⁴⁾.

formazione all'Assemblea, enunciando dapprima tale obbligo in via generale – in riferimento alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea – e successivamente specificandone le modalità: vengono elencati alcuni dei momenti e atti del processo decisionale, ascendente e discendente, che devono essere oggetto di informazione specifica da parte della Giunta all'Assemblea (ad esempio, in merito alle osservazioni su atti normativi comunitari nelle materie di competenza regionale, inviate ai fini della formazione della posizione italiana al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le Politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome; in merito alle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea aventi ad oggetto atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione; o in merito agli atti adottati dalla Giunta in via amministrativa per l'attuazione di obblighi comunitari, etc.). L'informazione deve essere garantita invece in modo reciproco, tra Giunta e Assemblea, con riferimento alla partecipazione alle attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3 della legge. Viene infine chiarito che l'informazione di cui all'articolo 4 viene garantita in via informatica, secondo modalità attuative la cui definizione avverrà d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

(2) Cfr. sul punto art. 13 l.r. n. 16/2008.

(3) Cfr. sul punto art. 13, comma 2, l.r. n. 16/2008.

(4) Vedi art. 2 l.r. n. 16/2008

2. *Le novità più rilevanti della nuova legge: la sessione comunitaria e la legge comunitaria regionale*

La parte della legge che riveste maggiore interesse per il lavoro delle strutture della Giunta regionale è certamente quella dedicata alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione ed attuazione del diritto dell'Unione europea.

Fra le novità più rilevanti, l'introduzione di una "sessione comunitaria" dell'Assemblea legislativa⁽⁵⁾, da tenersi ogni anno, entro il mese di aprile, per prendere in esame il programma legislativo annuale della Commissione europea⁽⁶⁾ e la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, predisposta dalla Giunta ai fini dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 11/2005⁽⁷⁾.

La sessione comunitaria rappresenta il cuore del sistema delineato dalla nuova legge regionale: viene posta cioè ampia enfasi sul momento conoscitivo (conoscenza che passa attraverso la ricognizione dello stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello comunitario e attraverso l'analisi delle iniziative legislative future, che la Commissione europea intende presentare per l'anno successivo), il quale può concludersi con

(5) Cfr. art. 5 l.r. n. 16/2008.

(6) La Commissione europea, in qualità di istituzione dell'Unione europea che detiene il potere di iniziativa legislativa, ogni anno, in autunno, presenta alle altre istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione il proprio Programma legislativo e di lavoro riferito all'anno successivo. Detto programma trae a sua volta origine dalla strategia politica presentata in primavera dalla Commissione al Consiglio Ue e al Parlamento europeo, e dalle indicazioni da questi formulate alla Commissione sulle priorità politiche dell'anno successivo.

(7) L'articolo 8 – dedicato alla disciplina della legge comunitaria – della legge n. 11/2005 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"), al comma 3 prevede che, nelle materie di loro competenza, le Regioni e le Province autonome verifichino lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee e ne trasmettano le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche comunitarie, con riguardo alle misure da intraprendere.

l'approvazione da parte dell'Assemblea di un apposito atto di indirizzo.

La previsione di una sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa è contenuta anche in altre leggi regionali ⁽⁸⁾, ma la peculiarità della previsione contenuta nella legge regionale dell'Emilia-Romagna consiste nel fatto che la sessione comunitaria viene prefigurata quale momento di sintesi di ciò che si è fatto nell'anno precedente in attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza regionale (c.d. fase discendente, quale emerge nella effettiva portata dalla summenzionata relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario) e le linee di ciò che la Regione intende fare (ad esempio attraverso la presentazione di osservazioni) per partecipare alla formazione degli atti comunitari (la c.d. fase ascendente, in merito alla quale viene analizzato il programma delle iniziative che la Commissione europea intende presentare).

L'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea viene per la prima volta introdotto quale strumento volto a consentire la conoscenza, con sufficiente anticipo rispet-

(8) Cfr., ad esempio, l.r. Marche 2 ottobre 2006, n. 14 (recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie"); la l.r. Calabria 5 gennaio 2007, n. 3 (recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie"); l.r. Valle d'Aosta 16 marzo 2006, n. 8 (recante "Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta").

La legge della Regione Friuli n. 10/2004 (recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari") non contiene invece la previsione di un'apposita sessione comunitaria del Consiglio regionale (si prevede solo che la Giunta regionale debba presentare il disegno di legge comunitaria entro il 31 marzo di ogni anno), ma demanda al regolamento interno del Consiglio la definizione dei tempi, delle modalità di esame e di votazione della legge comunitaria regionale. La specifica disciplina della procedura per l'esame del disegno di legge comunitaria regionale è stata adottata con l'art. 124 del Regolamento consiliare applicato dal 1° gennaio 2006; stessi contenuti ha il testo dell'art. 128 del Regolamento attualmente in vigore (come modificato il 25 ottobre 2007).

to alla loro presentazione, delle iniziative legislative che saranno presentate in sede europea nel corso dell'anno successivo. Il momento conoscitivo diviene dunque essenziale per l'effettivo esercizio delle prerogative che, dopo la riforma costituzionale del 2001, spettano alle Regioni in materia, consentendo una precisa valutazione – ad esempio – in merito alla presentazione di osservazioni sugli atti normativi comunitari che verranno emanati in materie di competenza regionale e rendendo così concreta la possibilità di far pervenire, tempestivamente, nelle sedi previste, il punto di vista regionale e contribuire alla formazione della posizione italiana.

La seconda rilevante novità contenuta nella legge in questione è costituita dalla previsione della legge comunitaria regionale ⁽⁹⁾ quale strumento, anche se non esclusivo, volto a garantire l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario ⁽¹⁰⁾.

(9) La previsione della legge comunitaria regionale quale strumento di periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di Giustizia era in realtà già contenuta nell'articolo 3 (recante "Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee) della l.r. n. 6/2004 (recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università"), ma tale articolo è rimasto in sostanza inattuato.

(10) Altre Regioni prevedono lo strumento della legge comunitaria regionale: la Regione Friuli-Venezia Giulia l'ha prevista sin dalla legge di procedura n. 10/2004 (recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", all'articolo 3), ma la prevedono anche la Regione Marche (articoli 3 e 4 l.r. n. 14/2006), la Valle d'Aosta (art. 9 l.r. n. 8/2006), la Calabria (articoli 3 e 4 l.r. n. 3/2007), l'Umbria (art. 30 l.r. n. 23/2007).

Il Piemonte ed il Lazio disciplinano invece la legge comunitaria regionale direttamente nei rispettivi Statuti (cfr. gli artt. 15 e 42 dello Statuto Piemonte recanti la disciplina, rispettivamente, delle "Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea" e della "Sessione per la legge comunitaria regionale"; l'art. 11 dello Statuto Lazio recante "Adeguamento all'ordinamento comunitario"). L'art. 70 dello Statuto della Toscana, invece, rinvia alla legge regionale la definizione dei modi di partecipazione di Giunta e Consiglio all'attuazione degli atti comunitari; l'art. 4 dello Statuto della Liguria afferma la partecipazione della Regione all'attuazione degli atti normativi comunitari, prevedendo che la Regione realizza forme di colle-

Nel meccanismo delineato dalla nuova legge, la legge comunitaria regionale viene in realtà configurata quale possibile esito degli indirizzi che l'Assemblea formula a conclusione della sessione comunitaria: la legge comunitaria può dunque essere presentata congiuntamente o all'esito, in attuazione, degli indirizzi. Essa viene dunque a configurarsi non come un procedimento separato, ma che si collega agli esiti, tradotti negli indirizzi formulati dall'Assemblea, della sessione comunitaria; trova una propria genesi particolare, rispetto agli altri progetti di legge, negli esiti della suddetta verifica di conformità quale emerge dalla relazione presentata all'Assemblea ed è predisposta tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea nella sessione comunitaria.

A sottolineare il fatto che, nel tratteggiare le caratteristiche della legge comunitaria regionale non si è voluto costruire un procedimento legislativo speciale ed esclusivo per il recepimento di atti comunitari ed anzi garantire la necessaria flessibilità del sistema, dall'articolo 8, comma 3 della legge regionale viene fatta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali di settore.

Preme infine evidenziare come la legge dell'Emilia-Romagna n. 16/2008 sia l'unica, fra le leggi regionali che prevedono lo strumento della legge comunitaria regionale, a fornire una definizione della medesima: l'art 8, comma 2, specifica infatti che *“La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento*

gamento con gli organi dell'Ue. L'art. 9 dello Statuto della Puglia dichiara, invece, che la Regione opera nel quadro dei principi comunitari, cooperando con le Regioni d'Europa e sostenendo i processi d'integrazione.

Il Friuli-Venezia Giulia è stata la prima Regione italiana ad emanare una legge comunitaria regionale (si tratta della l.r. 6 maggio 2005, n. 11, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)”).

dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria [...]”.

È altresì l'unica che, anziché prevederne la cadenza annuale, subordina la sua adozione (di fatto facoltizzandola) all'esito della verifica di conformità svolta annualmente dalla Giunta per la redazione della relazione *ex art.* 8, comma 3 della legge n. 11/2005 e degli indirizzi formulati dall'Assemblea a seguito della sessione comunitaria.

3. *La fase ascendente*

La legge regionale disciplina altresì la partecipazione della Regione alla fase ascendente ⁽¹¹⁾ del diritto dell'Unione europea, nell'ambito delle procedure stabilite dallo Stato all'articolo 5, comma 1, della legge n. 131/2003 ⁽¹²⁾ ed all'articolo 5 della legge n. 11/2005 ⁽¹³⁾. Prevede inoltre i casi di invio di osservazioni al Governo sulle proposte e atti normativi comunitari e dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, sia da parte dell'Assemblea sia da parte della Giunta.

L'articolo 6 della nuova legge regionale mette in evidenza lo specifico potere di indirizzo spettante all'Assemblea nei confronti della Giunta affinché quest'ultima solleciti la richiesta da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al Governo di apposizione della riserva di esame parlamentare ⁽¹⁴⁾.

(11) Cfr. art. 6 l.r. n. 16/2008.

(12) Recante “Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle Regioni in materia comunitaria”.

(13) Recante la disciplina della “Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari”.

(14) Sul punto, pare opportuno ricordare che l'articolo 4, comma 2 della legge n. 11/2005 prevede, per il caso di atti normativi comunitari e dell'Unione europea che

4. *Il nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa*

La disciplina della legge regionale n. 16/2008 tiene conto nella sua formulazione del fatto che l'articolo 12 dello Statuto regionale aveva già ricevuto una prima attuazione dall'articolo 38 del nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa (approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 143 del 28 novembre 2007). Quest'ultimo, infatti, già delineava per la Regione il procedimento da seguire per la partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario, prevedendo – in sintesi – che il programma legislativo annuale della Commissione europea, unitamente alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario predisposta dalla Giunta, venga ogni anno assegnato in sede referente alla Commissione I, competente in materia di rapporti con l'Unione europea ed alle altre Commissioni, in sede consultiva, per il parere di loro competenza; che ciascuna Commissione ha 24 giorni a decorrere dalla data di assegnazione per esprimere parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza ed individuare indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario; che l'*iter* in Commis-

rivestano una particolare importanza politica, economica e sociale, che il Governo possa apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare del testo in questione, così riservandosi una pronuncia parlamentare sulle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea. Analogamente, ove un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome e una o più Regioni ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai fini del raggiungimento dell'intesa entro il termine di 20 giorni. La Conferenza permanente Stato-Regioni può, nel caso di progetti di atti normativi comunitari su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome, richiedere al Governo l'apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

La previsione di cui all'articolo 6, comma 1, della nuova legge regionale enfatizza dunque la possibilità di sollecitare in sede di Conferenza Stato-Regioni l'apposizione della riserva di esame.

sione referente (Commissione I), che si riunisce in sessione comunitaria, deve concludersi entro 40 giorni dall'assegnazione; che trascorsi i 40 giorni, il programma legislativo annuale della Commissione europea, i pareri formulati dalle Commissioni competenti per materia, la relazione sullo stato di conformità sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si esprime approvando apposita risoluzione.

La medesima procedura è prevista per la c.d. "fase discendente", cioè per l'esame del progetto di legge comunitaria, esame che, come innanzi accennato, può essere contestuale all'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea, dei pareri formulati dalle Commissioni competenti per materia e della relazione sullo stato di conformità.

Per quanto riguarda la fase c.d. "ascendente", poi, l'articolo 38 stabilisce la competenza della Commissione I ad esaminare i progetti e gli atti comunitari trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome all'Assemblea. Da ultimo la Commissione I, tenuto conto del parere delle altre Commissioni, esprimerà le osservazioni approvando apposita risoluzione nei tempi previsti dalla legge.

5. I Gruppi di lavoro interdisciplinari

La necessità, derivante dalle suindicate attività finalizzate alla partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, di un costante coordinamento tra la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, ha condotto all'istituzione, con determina n. 15296 del 7 novembre 2006 del Direttore generale della Direzione Affari istituzionali e legislativi, di un gruppo di lavoro Giunta-Assemblea legislativa per trattare le questioni relative alla fase ascendente della normativa comunitaria in applicazione della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Sul fronte della fase discendente, invece, la necessità, derivante dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 11/2005, di verificare annualmente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee e trasmetterne le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la continuità che il coordinamento connesso all'attuazione della normativa comunitaria – anche alla luce della legge n. 11/2005 – richiede, ha portato alla costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare – di cui fanno parte i funzionari individuati dai Direttori generali della Giunta regionale – avente ad oggetto il costante aggiornamento dello stato di attuazione della normativa comunitaria nella Regione Emilia-Romagna.

Dal procedimento di cui al summenzionato articolo 38 del nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa, consegue dunque la necessità di un ampio lavoro di ricognizione e valutazione della normativa comunitaria, attività che rappresenta un'importante e qualificante innovazione introdotta dal nuovo Regolamento dell'Assemblea (fra l'altro è un'attività che non sembra avere precedenti, nei termini in cui è stata congegnata dallo Statuto e dal regolamento assembleare).

Peraltro si deve segnalare che per la Giunta regionale essa implica una attività molto corposa, alla quale, come su accennato, già da tempo si sta lavorando con un gruppo di lavoro Giunta-Assemblea legislativa e con un gruppo di lavoro interno alla Giunta regionale, comprendente i funzionari delle varie Direzioni generali.

In particolare, la Giunta regionale ha la necessità non solo di lavorare alla ricognizione dello stato di conformità all'ordinamento comunitario al fine di redigere la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 della legge n. 11/2005, ma anche, con riferimento alla c.d. "fase ascendente", in merito alla formulazione delle osservazioni regionali che concorrono a determinare la posizione italiana sulle proposte di atti comunitari contenute nel Programma legislativo della Commissione europea, la ne-

cessità di individuare – con il contributo dei vari settori – le iniziative che avranno il maggior impatto sulle politiche regionali e di evidenziarle all’Assemblea affinché ne tenga conto nella formulazione delle linee generali degli indirizzi che verranno espresse ed approvate dalla maggioranza assembleare.

6. Il metodo sperimentale di analisi del Programma legislativo creato dal gruppo di lavoro Giunta-Assemblea

Come su accennato, l’art. 38 del nuovo Regolamento interno dell’Assemblea ha introdotto l’esame del Programma legislativo annuale della Commissione europea ⁽¹⁵⁾ da parte dell’Assemblea stessa; ora detto esame è previsto anche all’articolo 5 della legge regionale n. 16/2008, quale oggetto – insieme alla relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario – della sessione comunitaria.

Sul modello dell’esame effettuato da Camera e Senato, è inoltre prevista l’approvazione di una risoluzione finale, destinata, in primo luogo, a formulare indirizzi alla Giunta sulle proposte e sugli atti Ue previsti per l’anno successivo, tenendo conto del fatto che, dal momento in cui verranno presentati i singoli atti, le Regioni concorrono con il Governo alla formazione della posizione italiana (unitaria), con le modalità di cui alla legge n. 11/2005.

L’obiettivo che si è dato il summenzionato gruppo di lavoro Giunta-Assemblea è stato quello di predisporre e testare un modello sperimentale di analisi del Programma legislativo, per cominciare a lavorare sulle proposte per l’anno successivo già

(15) Il Programma legislativo si suddivide in “Iniziativa strategiche” e “Iniziativa prioritarie”, e, con riferimento alle singole iniziative in elenco, specifica i seguenti elementi: titolo, tipo di proposta o di atto (es.: iniziativa legislativa/direttiva, oppure, iniziativa non legislativa/libro bianco), articolo del Trattato su cui l’iniziativa si basa giuridicamente, obiettivi. La Commissione aggiorna regolarmente il proprio programma nel corso dell’anno, rendendo disponibili ulteriori elementi di dettaglio riferiti alle singole proposte e atti che saranno presentati di lì a breve.

ad ottobre, all'atto della pubblicazione del Programma medesimo, in modo da anticipare il più possibile la conoscenza degli atti comunitari di cui è prevista l'adozione per l'anno successivo, anche al fine di consentire la formulazione, da parte dei settori interessati, di eventuali osservazioni che possano essere tempestivamente trasmesse al Governo ai fini della determinazione della posizione italiana.

La finalità che si è inteso realizzare è stata dunque quella di delineare una procedura rapida ed efficace, che consenta di ottenere all'inizio dell'anno una serie di indicazioni utili al successivo *screening* ed esame delle proposte comunitarie per le quali la Regione dovrà formulare le proprie osservazioni nel breve termine di 20 giorni dal ricevimento dell'atto (cfr. art. 5 legge n. 11/2005).

Il modello di griglia di valutazione del Programma legislativo predisposto è ispirato alla griglia utilizzata dalla Camera dei deputati per la valutazione delle proposte della Commissione europea: gli atti sono stati ripartiti per materia con riferimento alla Commissione assembleare regionale che dovrà esaminarli per poi sottoporli all'Aula che si esprimerà con una risoluzione.

La griglia prevede che per ogni singolo atto siano descritti la portata e gli obiettivi e sia riportata (nell'ultima colonna, intitolata "Note tecniche") una serie di informazioni aggiuntive, quali l'eventuale previsione di consultazione del Comitato delle Regioni (la conoscenza di questo elemento appare utile dato che il Comitato delle Regioni si esprime su atti sui quali di regola viene effettuato il test di sussidiarietà), le informazioni su consultazioni già avviate e/o concluse o il parere di esperti, le note sulla competenza legislativa, la presenza in Emilia-Romagna di leggi regionali e di piani pluriennali e l'esistenza di procedure di infrazione nonché eventuali sentenze della Corte di Giustizia; l'insieme di tali informazioni fornisce elementi utili per supportare i Consiglieri nell'esame delle proposte e nella formulazione degli indirizzi e delle osservazioni.

6.1. *Gli adempimenti richiesti ai referenti dei settori*

A ciascun referente dei settori facenti parte del Gruppo di lavoro costituito per il costante adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è richiesta l'implementazione delle suddette "note tecniche" con riferimento alla ricognizione circa la presenza in Regione di leggi riconducibili alle materie oggetto delle iniziative di competenza, previste dal Programma legislativo della Commissione europea. In detta attività saranno agevolati dalle osservazioni sulla competenza legislativa formulate – dal Servizio Affari legislativi della Direzione generale affari istituzionali e legislativi della Giunta – per ciascuna delle iniziative presenti nel Programma legislativo, accorpate per materia con riferimento alle attribuzioni delle Direzioni generali e degli Assessorati di riferimento.

Il percorso che è stato dunque immaginato per l'attuazione dell'articolo 38 del regolamento dell'Assemblea e dell'articolo 5 della legge regionale n. 16/2008 prevede che venga approvata dalla Giunta una delibera con allegata relazione, costituente il contributo della Giunta stessa all'attuazione dell'articolo 38 del citato regolamento e dell'articolo 5 della l.r. n. 16/2008, ai fini della sessione comunitaria. Relazione, condivisa dal Comitato di direzione, recante la ricognizione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, nonché l'individuazione delle principali questioni emerse dall'esame del programma legislativo della Commissione europea, nonché l'individuazione delle linee programmatiche che si auspica saranno oggetto degli indirizzi dell'Assemblea nel perseguimento del miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Pertanto, mentre la delibera di Giunta con allegata la suddetta relazione termina il suo *iter* all'atto della sua presentazione alle Commissioni assembleari – cui spetta di esprimere parere consultivo sulle parti della relazione di rispettiva competenza –, l'atto di indirizzo finale, da approvarsi da parte della Commis-

sione I con apposita risoluzione, è atto unico, comprendente tutti gli indirizzi.

Data la crescente importanza dell'impatto del diritto comunitario sull'ordinamento regionale, e la conseguente necessità di sensibilizzare tutte le Direzioni generali sulla tematica, il Comitato di direzione ⁽¹⁶⁾ nella seduta del 29 settembre 2008 ha approvato una "nota metodologica" – consegnata agli altri Direttori dal Direttore generale della Direzione Affari istituzionali e legislativi – contenente le istruzioni che i Direttori generali dovranno impartire ai referenti dei settori per la redazione della relazione da presentare alla Commissione assembleare di riferimento ai fini della sessione comunitaria.

Detta relazione dovrà, in sintesi, contenere:

- una ricognizione della normativa regionale esistente nella materia oggetto dell'iniziativa compresa nel programma legislativo della Commissione europea;
- indicazione di eventuali procedure di infrazione aperte e loro stato;

(16) Con delibera di Giunta n. 2112 del 27 ottobre 2003 (recante "Disposizioni relative alla composizione, al funzionamento e ai compiti del Comitato di direzione della Giunta regionale"), è stata data attuazione all'art. 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna") il quale prevedeva l'istituzione del Comitato di direzione, quale organo ausiliario della Giunta regionale, presso il Presidente della Giunta medesima. Detto organo, a norma di legge, ha funzioni di raccordo e collaborazione fra direzione politica e direzione amministrativa; deve coadiuvare la Giunta nella determinazione delle direttive generali volte all'attuazione dei programmi regionali, nel coordinamento generale delle attività e nell'accertamento dei risultati. Ne fa parte, oltre ai Direttori generali della Giunta, che ne sono componenti di diritto, anche il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, in relazione alla funzione affidatagli di supporto ai compiti di impulso, indirizzo e coordinamento attribuiti al Presidente della Giunta regionale medesima (art. 5 della l.r. n. 43/2001, che precisa le funzioni del Gabinetto del Presidente della Giunta).

Il Comitato dunque riveste il ruolo di sede privilegiata di confronto tra organi di indirizzo e controllo politico e organi apicali di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nonché di coordinamento tra questi ultimi, allo scopo di ottimizzare l'elaborazione delle visioni strategiche e dei processi di innovazione e per incrementare l'efficacia della loro implementazione nell'organizzazione dell'ente e di rilevazione dei risultati positivi del cambiamento e delle eventuali criticità.

- indicazione dell'incidenza dell'iniziativa presente nel programma legislativo della Commissione europea sull'ordinamento regionale;
- l'indicazione della sussistenza di un interesse regionale al suo recepimento;
- la formulazione di eventuali osservazioni da presentare, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni o della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della formazione della posizione italiana;
- l'indicazione delle linee programmatiche – che ciascuna Direzione generale auspica siano fatte proprie dalla maggioranza assembleare sulle proposte e sugli atti Ue previsti per l'anno successivo, nella materia di competenza – che, in pratica, costituiranno la base, se accolte dall'Assemblea legislativa, dell'atto di indirizzo che l'Assemblea stessa approva ai sensi dell'articolo 38 del nuovo regolamento interno.

Riassumendo, ai referenti delle Direzioni generali facenti parte del gruppo di lavoro costituito per il costante adeguamento all'ordinamento comunitario viene richiesta:

1) la compilazione della griglia di analisi del programma legislativo, nella parte “note tecniche”. Ogni referente, con riferimento alle iniziative contenute nel programma legislativo di competenza del suo settore (coadiuvato in questo dallo “spacchettamento” effettuato dal servizio legislativo con conseguente assegnazione effettuata sulla base della divisione per materia/assessorato competente, e dalle note formulate sulla competenza legislativa), dovrebbe delineare lo “stato dell'arte” della normativa regionale sul punto;

2) la redazione di una relazione per le Commissioni assembleari, secondo le modalità innanzi delineate.